

ROTARY INTERNATIONAL
Distretto 2110 – Sicilia e Malta

Rotary Clubs – Gruppo Akragas
Agrigento – Canicattì – Licata – Sciacca

Domenica 17 maggio 1998

FORUM

“Il Rotary per l’effettività della giustizia”

Relazione

“La parità tra pubblica accusa e difesa dell’imputato e la terzietà del Giudice, quali necessari presupposti di un’effettiva giustizia penale.”

AVV. ALBERTO POLIZZI

A quasi dieci anni dall’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale Vassalli, si sente ancora l’esigenza di una riflessione, in ordine alla necessità per una vera ed effettiva attuazione della Giustizia Penale, volta a riconsiderare se l’impostazione processuale voluta dal Legislatore del 1988, preceduta da un forte travaglio dottrinario, giurisprudenziale e costituzionale, abbia realizzato nel concreto e nello specifico quella vera parità tra pubblica accusa e difesa dell’imputato che possa realisticamente consentire con serenità l’esteriorizzazione della terzietà della Giurisdizione (il termine fu per la prima volta indicato da un grande processualista, Gaetano Foschini, oggi forse ingiustamente dimenticato).

E ciò per non ripetere anche in presenza del nuovo codice di procedura penale, quello che Carnelutti affermava, nei primi anni ’50, del processo penale, chiamandolo, senza mezzi termini, il “grande malato” e profetizzando tempi lunghi per un adeguamento ai principi di innovazione giuridica contenuti nella Costituzione del 1948.

Accusa e difesa, si è detto, debbono avere gli stessi diritti e le stesse facoltà, così come un processo di parti pretende, ed il contraddittorio deve e dovrà svolgersi nella maniera più ampia, perché gli interessati possano interloquire su una base di parità davanti all’organo giurisdizionale.

Accusa e difesa, si è ripetuto, dovranno fronteggiarsi ad armi pari se si vuole che il sistema accusatorio mantenga il suo vero significato. E la parità delle armi deve essere reale e non vuota ipocrisia.

Ci domandiamo: è avvenuto tutto questo nei primi nove anni di attuazione del nuovo codice?

Il P.M. ha dato reale attuazione alla volontà del legislatore consacrata nell'art. 358 del nuovo codice di procedura penale, secondo il quale *“il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'art. 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.”*?

La Corte di Cassazione, addirittura, in una massima dell'ottobre del 1992 e con un evidente forzatura dello spirito della norma, ha affermato che *“Durante le indagini preliminari il P.M. non è parte, bensì l'unico organo preposto nell'interesse generale, alla raccolta e al vaglio dei dati positivi e negativi afferenti fatti di possibile rilevanza penale.*

Di conseguenza devono essere canalizzati sul P.M. tutti i dati utili, comprese le informazioni acquisite dai difensori. L'art. 30 disp. att. c.p.p. limita le facoltà del difensore alla scoperta degli elementi favorevoli, senza estenderle alla diretta acquisizione dei dati, essendo quest'ultimo compito del P.M. nella fase delle indagini preliminari e del Giudice successivamente (cfr. Cass., 10/10/92 Pres. Consoli, Rel. Cocco, Ric. Buffarato in Cass. Pen. Mass. Ann. 1994, 240, pag. 337).

La verità è che scopo del diritto di difesa è rendere possibile un dialogo tra le parti piuttosto che favorire il monologo della parte più forte, giacché questo si verificherebbe durante il processo se già, ad esempio, nel periodo delle indagini preliminari l'indagato rimanesse praticamente senza voce.

Ma perché questo avvenga, al di là delle volontà, talvolta comprensibili dell'Ufficio del P.M., di egemonizzare in chiave accusatoria i c.d. “momenti forti” del processo è necessario che sussista ed esista, specie nella fase delle indagini preliminari e nel segmento processuale importantissimo che attiene ai diritti di libertà, la presenza garantistica ed aseptica della Giurisdizione e della terzietà dell'Organo Giudicante.

Che, in buona sostanza, il GIP non sia come un invitato alla mensa di Don Rodrigo che consenta ed approvi acriticamente le richieste dell'organo dell'Accusa ma che, al contrario nel bilanciamento degli interessi diversi delle parti contrapposte, valuti serenamente le istanze e le richieste ed esprima all'esterno quello che deve essere il risultato decisionale di un suo personalissimo ed individuale travaglio interno.

Si è più volte ripetuto che la “dispar condicio” tra accusa e difesa, che di fatto si è temporalmente registrata, sia la risultanza delle “emergenze” che hanno attraversato le vie tormentate della Giustizia. L'emergenza

delinquenziale mafiosa, l'emergenza di qual male acuto della società italiana derivato dall'allentamento del senso etico dell'Amministrazione della Cosa Pubblica, della, in concreto, ragnatela corruttiva o concussiva esistente nella pubblica amministrazione e negli uomini preposti in diversi momenti storico-politici, alle Istituzioni dello Stato, l'emergenza delinquenziale c.d. ordinaria e di criminalità comune ma non per questo non aggressiva o pericolosa.

Le "emergenze" o le "costanti patologiche" della società italiana, però, possono fare dimenticare il diritto o il rispetto delle regole processuali?

Può aver valenza di concetto di "giustizia sostanziale", al di fuori delle regole, o quella c.d. "dispar condicio", nelle scelte del P.M. nella prospettazione al Giudice, tra indagato eccellente ed indagato che non ha quella indicata veste, ovvero tra indagato di serie A ed indagato di serie B, ovvero tra indagato massone ed indagato che, per sua fortuna o sfortuna, indagato massone non è sicuramente?

I c.d. processi di Tangentopoli o della c.d. criminalità organizzata (visti in un ampio spettro che va da Milano a Roma, a Napoli o a Palermo) hanno consentito una straripazione o uno sviamento dei poteri e delle facoltà dell'accusa, in uno stravolgimento talvolta patologico delle regole del processo penale. L'emergenza, anche nella rilettura di alcune norme, operata dalla Giurisprudenza della Suprema Corte ed anche della Corte Costituzionale, ha prevalso, talvolta, sulla ispirazione garantistica e paritaria del nuovo codice di procedura penale.

Rimedi? Non credo che l'aspirata, da più parti politiche o da organi associativi diversi, separazione secca e radicale, ed a tutti i livelli, delle carriere tra P.M. e Giudice, possa risolvere le anomalie esistenti. Il problema al limite più profondo e più complesso ed altamente morale, è quello di accostarsi alla Giustizia, sia d P.M. sia da Giudice, con spirito di reale ricerca della verità e di vero sforzo nella formazione della prova. È necessario, piuttosto, un controllo più attento dei Consigli Giudiziari e del CSM nell'attribuzione delle funzioni e degli incarichi e nella valutazione attenta dei passaggi talvolta strani ed improvvisi da una funzione all'altra.

Il problema è quello della formazione culturale, giuridica ed etica del Magistrato e dell'Avvocato che non si improvvisa e non si realizza in breve momento.

Il problema è quello del funzionamento reale e vero degli organi di controllo (controllo non politico o di politica giudiziaria) all'interno della Magistratura e della Classe Forense; degli organi disciplinari, dei Consigli

Giudiziari, del Consiglio Superiore della Magistratura, del Consiglio Nazionale Forense, Il problema è quello di potenziare, nell'attuazione, l'iniziativa disciplinare del P.G. della Corte di Cassazione e del Guardasigilli.

È il momento di verificare che in occasione di certe "cadute giudiziarie" di appartenenti alle funzioni giudicanti non si cerchi il componimento in chiave associativa o generalmente assolutoria o il rimedio politico del trasferimento da funzioni monocratiche a quelle collegiali o, addirittura, di solo ambiente.

E quello di apportare alcuni ritocchi di lieve forma ed al contempo di sostanziale momento all'art. 513 c.p.p., di cui tanto si parla. Rendere obbligatorio al dibattimento l'esame dell'indagato o dell'imputato di reato connesso. Formare, quindi, obbligatoriamente e nel rispetto del contraddittorio, in questa particolare luce processuale, la prova del dibattimento, con il contributo quale che esso risulti dall'esame incrociato delle parti, del collaborante o più in generale di chi per la veste processuale (indagato o imputato) ricoperta può ora avvalersi della facoltà di non rispondere.

È quello di tornare alle regole, al rispetto delle regole volute e previste dal codice in tema di parità tra accusa e difesa e ciò in una rivisitazione della volontà del Legislatore e nel raccordo con una necessaria nuova visione giurisprudenziale che contemperi in un giusto equilibrio, emergenze, garanzie di difesa, contraddittorio, pretesa punitiva statutale e diritti di libertà.

È quello di potenziare e di innalzare la funzione, il ruolo della Giurisdizione, il distacco e l'asetticità della sua giusta posizione di terzietà. Fare sì, cioè, che non si intervenga tardivamente quando le lesioni (talvolta irreversibili) si sono già verificate, ma quando è ancora possibile realizzare un momento di giusta terzietà.

Significa, quindi, potenziare, così come vuole il codice, il ruolo e la funzione del GIP, ampliando le sue presenze negli organici dei Tribunali, il suo momento decisionale nella fase delle indagini preliminari, garantendo la sua, necessariamente distaccata, iniziativa di terzietà nel momento fondamentale della sua scelta in tema di libertà personale.

Qualunquismo, genericismo, irrealità, sommatoria di vuote argomentazioni?

No!! Rispetto da una parte della giusta attuazione della pretesa punitiva statutale e dall'altra tutela dei diritti di libertà e delle garanzie previste in

tema di difesa della Costituzione per tutti i *cives*, quelli di serie A e quelli di serie B.

Giuseppe Capograssi, sul finire della vita, scriveva con lucida antiveggenza *“Difficile è mantenere intatta nel processo la sua alta natura etica, conciliandola con la necessità di una organizzazione che risponda all’esigenza economica del minimo mezzo e del risultato; un colpevole e non il colpevole.*

Se si ha di mira solo questa esigenza e se si considera il processo come un insieme di operazioni tecniche tendenti a raggiungere nel più breve tempo tecnico un risultato pratico ed un risultato politico, si snatura il processo nella sua essenza. Il processo è attuazione di giustizia, cioè attuazione giusta di giustizia qui”, Concludeva Capograssi *“è tutta la caratteristica del processo”*.

Torniamo alle regole, torniamo a Capograssi!

Le nostre tradizioni giuridiche, la nostra cultura giuridica, hanno come punti di riferimento non certo le scenografiche e cinematografiche virtù professionali di Perry Mason o le volgari scene di interviste o apparizioni televisive di ex P.M., come Di Pietro, o le rozze e sgrammaticate esternazioni del, sia pure onesto, Dott. Cordova, ma piuttosto gli insegnamenti di Piero Calamandrei, di Francesco Carnelutti, di Giuseppe Chiovenda, di Giuseppe Capograssi, di Girolamo Bellavista, di Giovanni Leone.

I ricordi di questi uomini ed i loro contributi alla storia del giusto processo non riescono a lasciarci indifferenti.

In occasione di un non recente discorso inaugurale per l’apertura dell’anno accademico dell’Università di Palermo, uno dei migliori e più completi studiosi del nostro processo penale, Giovanni Tranchina, in proposito e con riferimento al tema che abbiamo cercato di trattare, concludeva il suo intervento con un’affermazione forte e, allo stesso tempo, volutamente polemica *“E non si venga a dire che il processo degli anni 2000 non si può fare con le idee di Calamandrei, di Chiovenda o di Capograssi. Quelle idee non sono momentanea e contingente invenzione di più o meno eccentrici espedienti procedurali, ma scolpiscono incommutabili valori di civiltà: quei valori che non si acquistano, né si perdono per semplice rescriptum principis.”*

Sono passati 10 anni dall’intervento di Tranchina all’Università di Palermo.

Quelle parole, quelle affermazioni sono sempre attuali e sono il migliore spunto per la riflessione che oggi tutti noi dovremmo giustamente fare.

Alberto Polizzi